

STATUTO

**ENTE LUCANO PER LA
DIFFUSIONE
DELL'AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ CORSO UMBERTO I
61

Numero REA: PZ - 137867

Codice fiscale: 96016970764

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) al Rep. n. 281 Racc. n. 197

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "ENTE LUCANO PER LA DIFFUSIONE DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE S.R.L. IMPRESA SOCIALE" in breve "ELDAIFP S.R.L. IMPRESA SOCIALE", CON SEDE IN POTENZA.

Art. 1. – È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"ENTE LUCANO PER LA DIFFUSIONE DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE S.R.L. IMPRESA SOCIALE" in breve "ELDAIFP S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

Art. 2. – La società è impresa sociale e non ha scopo di lucro, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della società. La società esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende perseguire le proprie finalità operando in alcuni dei settori previsti dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e, segnatamente, i settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle proprie finalità sono:

- progettazione e realizzazione di attività di formazione, orientamento, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, a favore degli apprendisti, dei lavoratori studenti e dei pensionati;
- promozione, organizzazione e svolgimento di attività formative, professionali, culturali e sociali per i lavoratori italiani e stranieri, migranti o emigrati in Italia e all'estero, al fine di favorirne l'integrazione sociale e l'occupabilità anche nell'ambito delle strategie e dei piani di politiche attive del lavoro;
- attività di formazione degli steward anche per lo svolgimento dell'attività di stewarding;
- realizzazione di attività di istruzione e di educazione popolare a favore dei giovani e degli adulti, occupati e non, in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavoro;
- svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione ai problemi socio-economici del mercato del lavoro nonché di attività di orientamento per le scelte professionali e di raccordo tra domanda e offerta di lavoro;
- realizzazione diretta od in collaborazione con istituzioni ed enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali, e con le regioni ed altri enti locali di attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e scientifica in armonia con i propri scopi;
- promozione, organizzazione e partecipazione a studi, convegni, dibattiti ed inchieste in materia economica e sociale, sull'organizzazione del lavoro e sulle professionalità e, comunque, sui problemi che si connettono anche indirettamente alla formazione professionale, sociale e culturale dei lavoratori occupati e non;
- elaborazione, pubblicazione e diffusione di documentazioni, studi e ricerche e materiale didattico-formativo;
- formazione, orientamento e qualificazione professionale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- realizzazione di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni di età;

	- collocazione e attività lavorativa dei giovani portatori di handicap;
	- qualificazione, orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati ed immigrati; - realizzazione di manifestazioni culturali e attività di formazione continua in medicina (formazione ecm - educazione continua in medicina) secondo le linee guida del ministero della salute; - favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, nei limiti previsti dalla legge e dal decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017; - promozione, attraverso gli enti bilaterali, o specifici accordi con settori imprenditoriali merceologici o singole imprese, della formazione continua e dell'attività di aggiornamento nell'ambito di processi di ristrutturazione e riconversione; - realizzazione e fornitura di attività e servizi accessori e complementari alla formazione professionale, culturale, sportiva e sociale delle persone, quali, a titolo meramente esemplificativo, servizi di convivialità; - partecipazione anche attraverso specifiche iniziative, all'attività di formazione transnazionale promossa dall'unione europea, da altre organizzazioni internazionali, da stati nazionali e da organizzazioni di rappresentanza sociale che utilizzino i fondi strutturali europei; - svolgimento delle attività di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40 e s.m.i.; - progettazione, realizzazione e fornitura di prodotti e servizi per l'e-learning; - realizzazione di attività di formazione, aggiornamento, tutoraggio e consulenza del personale della scuola d'ogni ordine e grado e della formazione professionale; - sperimentazione e diffusione dei processi, delle metodologie, dei modelli e delle tecnologie innovative nel campo della formazione, con riferimento alle tecnologie ipermediali e alla formazione a distanza; - progettazione ed erogazione di servizi e assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla diffusione dell'innovazione e della formazione del sistema delle imprese; - organizzazione di programmi-pilota di assistenza finalizzati alle imprese nei campi della analisi dei fabbisogni, della progettazione formativa, dell'accesso ai finanziamenti per la formazione continua; - organizzazione della formazione flessibile e a distanza; - attività di formazione consistente nella realizzazione di programmi di creazione d'impresa, di consulenza e assistenza ai nuovi imprenditori e in generale di sviluppo dell'imprenditorialità. La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, coordina ed attua ogni iniziativa considerata idonea ai fini della preparazione e dell'elevamento, culturale e civico dei lavoratori, ed è diretto anche alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, i componenti di collettività estere, disoccupati ed inoccupati, ed in particolare potrà, altresì: - promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale anche a regime convittuale, di aggiornamento, di qualificazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, di propria iniziativa ovvero in base ad apposito accordo stipulato con aziende, pubbliche e/o private, tendenti a preparare il perfezionamento tecnico - didattico - amministrativo del personale e del corpo insegnante della società, personale idoneo ad esercitare tutte le attività occorrenti in via diretta o mediata alla diffusione della automazione

dei singoli processi produttivi industriali, alla formazione di nuove figure professionali; a tal uopo potranno essere utilizzate tutte le forme di finanziamento regionale, nazionale, anche cofinanziate o meno con il Fondo Sociale Europeo;

- promuovere l'attività per aggiornamento scientifico e della formazione professionale continua e permanente dei diversi professionisti aderenti agli ordini/collegi compresi quelli attinenti al comparto sanitario, nel rispetto delle specifiche normative e regolamenti;
- promuovere incontri e convegni a carattere territoriale, provinciale, nazionale ed internazionale, accessibili sia a medici che alle diverse figure professionali del comparto sanitario; diffondere per mezzo degli organi di comunicazione le iniziative, gli studi e le ricerche, i programmi e le proposte;
- promuovere, progettare, organizzare e gestire corsi di formazione scientifico-professionale, di aggiornamento, di qualificazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, di formazione continua in Sanità, di propria iniziativa e/o in apposito accordo stipulato con enti e aziende pubbliche e private, rivolte alle figure professionali operanti nel settore sanitario, assistenziale ed educativo e alle figure professionali operanti nel sistema scolastico (docenti, personale ATA);
- promuovere, progettare, organizzare e gestire corsi di formazione per il comparto scuola in ambiti trasversali e specifici tipo:
didattica e metodologie, didattica per competenze trasversale, gli apprendimenti, orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, inclusione scolastica e sociale, gestione della classe e problematiche relazionali, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- offrire la consulenza e predisporre piani di fattibilità inerenti la automazione di realtà produttive al fine di razionalizzare le stesse;
- organizzare conferenze, convegni, dibattiti, stages, scambi culturali con Paesi europei e non, e quanto altro del genere sarà necessario per conseguire lo scopo sociale;
- organizzare su scala nazionale, europea ed internazionale gruppi di ricerca e di studi al fine di adeguare le conoscenze, circa l'automazione dei singoli processi produttivi industriali, alle tendenze delle più moderne tecniche;
- predisporre piani e strategie di marketing, di management dei sistemi socio-tecnici, di videoconferenze. Offrire quindi servizi di:
formazione sulle tecnologie, formazione behavioural training per fascia intermedia, di consulting e technology management, di consulting e training su R & S, di teleconferenze, di sistemi di software ed hardware;
- collaborare con Enti ed Autorità, stipulare convenzioni con Comuni, scuole Statali e private, province, regioni e istituti Universitari ed Enti Statali, Nazionali e non, in genere per la miglior realizzazione dei propri scopi;
- promuovere e organizzare in proprio e/o con il concorso dell'Unione Europea e degli Enti Statali e/o in convenzione con le Regioni, gli Enti Locali e gli Enti Pubblici e con i Fondi Interprofessionali corsi di formazione, corsi di formazione continua e permanente, corsi individualizzati e/o collettivi, corsi di formazione e di cultura e formazione imprenditoriale per adulti, corsi di alta formazione, master, obbligo formativo, corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
- attività di placement, collocamento e ricollocamento del personale pubblico e privato;

- attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione, orientamento formativo e lavorativo, promozione e gestione di tirocini formativi e lavorativi, servizi al lavoro;

- promuovere studi, conferenze, dibattiti, indagini, ricerche sull'orientamento e la formazione professionale, curando anche la pubblicazione dei testi e dei manuali;

- istituire ed assegnare premi di incoraggiamento e borse di studio, promuovere altre forme di assistenza a favore di allievi bisognosi e meritevoli e agevolare la partecipazione ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio, qualificazione e specializzazione;

- esercitare ogni altra funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della formazione professionale da leggi e da regolamenti, ovvero demandata da amministrazioni ed Enti Pubblici;

- istituire centri di studi, sperimentazioni e documentazione nei settori dell'industria, commercio, artigianato, turismo e agricoltura e dei servizi;

- istituire e/o gestire centri per l'innovazione tecnologica e la sperimentazione con fini esclusivi di ricerca e di formazione;

- ricerca e selezione del personale;

- assumere l'incarico di provvedere alle iniziative previste nel presente statuto anche per conto di terzi e di altri enti;

- attività di progettazione, coprogettazione e gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela, l'integrazione ed accoglienza integrata a soggetti, minori e non, delle seguenti categorie: svantaggiati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, soggetti con difficoltà fisica, psichica, sociale), immigrati, nomadi e disagiati;

- attività di gestione dei servizi di accoglienza, integrazione, tutela, sensibilizzazione ai soggetti sopra indicati;

- attività di gestione delle strutture per i servizi di accoglienza ai soggetti sopra indicati.

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà, altresì, compiere qualsiasi operazione immobiliare, commerciale, industriale necessaria o utile ed assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, in altre aziende o in altre società costituite o costituenti, consorzi, associazioni, Enti, aventi attività analoghe o affini o comunque connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, purché esse siano funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale. L'assunzione di partecipazioni non sarà comunque esercitata nei confronti del pubblico. La società avrà facoltà di chiedere agevolazioni Ue, nazionali e regionali."

Art. 3. – La sede della società è in Comune di Potenza.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Art. 4. – La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Art. 5. – Il capitale sociale è determinato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresa la sottoscrizione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria avente le caratteristiche di cui all'art. 2464 c.c.. In caso di riduzione del capitale per perdite può essere o-

messo il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo.

Art. 6. – In caso di trasferimento delle quote, o di parte di esse, per atto tra vivi a titolo oneroso, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, il socio che intende trasferire la propria quota sociale o parte di essa, deve darne comunicazione a tutti gli altri soci e a ciascun amministratore mediante biglietto raccomandato indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e tutte le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale, salvo diverso accordo tra loro.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente alla persona e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non spetta qualora il trasferimento della quota sociale o di parte di essa sia posto in essere nei confronti del coniuge oppure di ascendenti o discendenti in linea retta nonché nei confronti degli altri soci.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

In caso di trasferimento della partecipazione sociale a causa di morte ad una pluralità di soggetti, la partecipazione stessa si suddividerà automaticamente tra gli stessi in proporzione alla propria quota di acquisto per causa di morte.

Art. 7. – I versamenti sulle quote sono richiesti dagli amministratori nei termini e modi che gli stessi representeranno opportuni.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del 5%, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c..

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 8. – Sono di competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479 c.c. ivi compresa la nomina degli amministratori.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 9. – Il diritto di voto spetta ai soci risultanti dal Registro delle Imprese.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 10. – L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

Art. 11. – Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura degli amministratori con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese ovvero con

altro mezzo idoneo ad attestare la ricezione. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Sono, tuttavia, valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 12. – Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano legittimati dal Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un componente dell'organo amministrativo o anche da soggetto socio o non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. E' ammesso il cumulo di deleghe in capo al medesimo delegato senza alcun limite. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante (con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega).

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Art. 13. – L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione ove sussista ovvero, qualora gli amministratori non costituiscano un Consiglio, dall'amministratore più anziano o infine, in difetto, da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per appello nominale o per alzata di mano.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, eventualmente in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, eventualmente per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza indugio nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione.

L'intervento in assemblea, anche di tutti i soci e partecipanti, può avvenire per audioconferenza o videoconferenza, purché:

(i) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-

venti assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati.

Art. 14. – L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale.

L'assemblea che abbia ad oggetto modifiche dello statuto è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

L'assemblea di aumento del capitale sociale con offerta delle quote a terzi è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino l'80% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse e specifiche maggioranze.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 15. – La società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina, da un unico Amministratore ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque componenti ovvero da due Amministratori che operano congiuntamente o disgiuntamente.

Qualora vengano nominati più amministratori senza che sia precisato il sistema di amministrazione prescelto, si intenderà nominato un Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono nominati a tempo determinato, per il periodo che viene fissato di volta in volta all'atto della nomina ovvero possono essere nominati fino a dimissioni o revoca.

Sino a contraria decisione dei soci, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c.

Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e pertanto non possono:

-intrattenere relazioni di natura economica con la società o con gli altri soci tali da comprometterne l'autonomia di giudizio;

-essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- trovarsi in una condizione di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c.;

- aver subito condanne penali di alcun tipo, non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi né aver ricevuto provvedimenti definitivi o condanne per reati anche fiscali, non essere in conflitto di interesse con la società.

Gli amministratori devono aver avuto precedenti esperienze lavorative qualificanti in relazione alla struttura ed all'attività svolta dalla società.

Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti della società avranno diritto di nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione sia dell'organo di controllo.

Art. 16. – In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per altre cause vengano a mancare due amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono provvedere affinché i soci siano messi in condizioni di procedere con urgenza alla nomina di tutti gli amministratori.

Art. 17. – Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente ove non vi abbiano già provveduto i soci in sede di nomina. Il Consiglio può nominare anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, quest'ultimo anche estraneo ai componenti del Consiglio.

Art. 18. – Il Consiglio si raduna, sia presso la sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi componenti.

Art. 19. – Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima.

L'avviso dovrà essere inviato dal Presidente a tutti gli altri amministratori e, ove nominati, ai sindaci effettivi e al revisore.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio si intenderà regolarmente costituito qualora vi intervengano tutti gli amministratori in carica e, ove nominati, i sindaci effettivi ed il revisore.

Art. 20. – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 21. – Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o gli Amministratori, in via congiunta e disgiunta, sono investiti di tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere poste limitazioni ai poteri degli amministratori.

Art. 22. – La rappresentanza della società è attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero ai singoli amministratori delegati ove nominati ovvero all'Amministratore Unico o ad un singolo Amministratore.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico inoltre rappresentano la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 23. – Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni ed il compenso. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., né ogni altra attribuzione che per legge non sia delegabile.

Art. 24. – Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o gli Amministratori, in via congiunta e disgiunta, possono nominare direttori

nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 25. – Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale, ovvero un compenso in tutto o in parte costituito da una partecipazione proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dai soci stessi.

Art. 26. – E' obbligatoria la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I Sindaci o il sindaco vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 27. – Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 28. – E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti previsti dalla legge. La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a:

a) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio so-

ziale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di Enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 29. – I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

Gli utenti devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

La disciplina della partecipazione dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati è regolata compiutamente da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Nelle delibere riguardanti le condizioni di lavoro la qualità dei servizi erogati e gli interessi dei lavoratori e degli utenti questi hanno diritto a partecipare anche tramite rappresentante all'assemblea dei soci; hanno diritto di partecipare alla seduta ed hanno diritto di essere consultati prima che venga assunta la decisione.

Art. 30. – I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

Art. 31. Il socio può recedere dalla società nei soli casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge, alla quale è fatto rinvio per la relativa disciplina.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel detto registro delle imprese.

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Art. 32. – In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16 comma 1 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, a scelta dell'assemblea.

Art. 33. – Per quanto non previsto si applicano le norme di legge.

Sottoscritto:

VIZIOLI ROSA NICOLINA MARIA GIUDITTA

MARIANNA SALVATORE NOTAIO (segue sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.
22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16
febbraio 1913 n. 89, che si trasmette ad uso Registro
Imprese.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del
decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.